

Per procedura di “Incasso bonario” si intende la medesima procedura disciplinata nel “Accordo interbancario per le attività da svolgere nell’interesse della clientela cedente di assegni bancari e circolari presentati all’incasso e successivamente smarriti, sottratti o distrutti”. Il trattario che dovesse ricevere la materialità dell’assegno dopo l’invio dell’esito impagato e che non abbia ancora ricevuto la richiesta di “Incasso bonario” potrà inviare un messaggio di pagato con motivo operazione “02”. La restituzione della materialità dei titoli presentati al pagamento mediante procedura di back-up dovrà essere effettuata all’occorrenza dal trattario/emittente al negoziatore mediante lettera di vettura.

#### *8.6. Chiusura del ciclo di incasso*

La chiusura del ciclo di incasso di un assegno presentato al pagamento mediante la procedura CIT o tramite la soluzione di back-up della CIT, in virtù di quanto già indicato ai paragrafi precedenti, può avvenire:

- con la presunzione di pagamento che decorre trascorso il termine del 2° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione in CIT dell’assegno presentato al pagamento per il quale non sia giunta al negoziatore l’eventuale segnalazione di mancato pagamento;
- con la comunicazione di mancato pagamento contraddistinta con uno dei codici causale definitivi (cfr. par. 8.1 – C), inviata dal trattario/emittente entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione in CIT del messaggio di presentazione al pagamento;
- nel caso di assegni comunicati impagati per difetto di provvista, con la comunicazione di pagato contraddistinta dal motivo operazione “01”, con la comunicazione di protesto/constatazione equivalente/dichiarazione di non protestabilità inviate dal trattario/emittente entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione in CIT dell’assegno presentato al pagamento o con la comunicazione di conferma impagato trasmessa al 15° giorno lavorativo dalla data di compensazione dell’assegno;
- nel caso di assegni comunicati impagati con altra causale ex circolare n. 3512/c, con la comunicazione di protesto/constatazione equivalente/dichiarazione di non protestabilità o di conferma impagato inviata dal trattario/emittente entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione in CIT dell’assegno presentato al pagamento o con l’eventuale comunicazione di pagato con motivo operazione “03” trasmessa entro il medesimo termine di 15 giorni;
- nel caso di assegni presentati al pagamento tramite la soluzione di back-up per i quali non sia giunta la materialità al trattario/emittente entro il termine della comunicazione dell’esito impagato, mediante la comunicazione di pagato con tipo operazione “02” o con la comunicazione di “conferma impagato assegno non pervenuto” con causale di esito “80 - Assegno smarrito/sottratto/distrutto in procedura di back-up”. Nel caso di “conferma impagato assegno non pervenuto” con motivazione di mancato pagamento diversa dalla “80”, il ciclo di incasso si chiude a ricezione dei messaggi di “Protesto e spese”, “Pagato” o “Conferma impagato” come previsto nei casi di presentazione al pagamento ordinaria mediante CIT.

### **9. Consegna di documentazione e comunicazioni alle Autorità**

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del *Regolamento*, il negoziatore potrà rilasciare al portatore del titolo una sola volta:

- copia analogica dell’immagine dell’assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell’art. 5, comma 1, del *Regolamento*, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale informatico conservato nei propri archivi;
- copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale informatico conservato nei propri archivi.

La copia analogica dell'assegno e la copia analogica del protesto/constatazione equivalente, dovranno essere predisposte dagli intermediari sulla base dei prototipi riportati in allegato (*cf. allegato 5*). All'interno di tali documenti dovranno essere inserite le seguenti informazioni:

- dichiarazione di conformità della copia analogica all'originale informatico presente nei propri archivi;
- immagine fronte e retro dell'assegno e, se applicabile, immagine del protesto/constatazione equivalente o del documento di non protestabilità;
- dati del mancato pagamento:
  - Causale (codice e descrizione per esteso);
  - Data di presentazione al pagamento;
  - Data di impagato;
  - Importo non pagato (nel caso di impagato parziale)
  - Importo pagato tardivamente (laddove presente);
- timbro/firma intermediario e data.

La **copia analogica dell'immagine dell'assegno conforme all'originale informatico** dovrà essere consegnata dal negoziatore a richiesta del legittimo portatore nel momento in cui ha certezza in merito alla conclusione del ciclo di incasso dell'assegno in coerenza con quanto indicato al precedente par. 8.6.

Come già anticipato, nei casi in cui il negoziatore dovesse ricevere un messaggio di "Pagato" caratterizzato con motivo operazione "03" dopo aver provveduto all'eventuale rilascio della copia analogica conforme dell'immagine dell'assegno ai sensi dell'art. 15 del *Regolamento*, dovrà riconoscere i fondi al legittimo portatore previa restituzione di detta copia analogica.

Si chiarisce inoltre che qualora il negoziatore dovesse ricevere un messaggio di "conferma impagato" con il quale il trattario/emittente rettifica la causale di esito impagato definitivo precedentemente comunicata, dopo aver provveduto all'eventuale rilascio della copia analogica conforme dell'immagine dell'assegno ai sensi dell'art. 15 del *Regolamento*, dovrà stornare il messaggio di conferma impagato utilizzando la causale 95 "avvenuta consegna copia conforme".

La **copia analogica del protesto o della dichiarazione di non protestabilità** dovrà essere consegnata dal negoziatore a ricezione del messaggio di protesto e spese. Si ricorda che tale messaggio è trasmesso dal trattario/emittente entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell'assegno presentato al pagamento.

Al comma 2 del citato articolo 15 è inoltre previsto che il negoziatore possa rilasciare in qualunque momento, su richiesta degli aventi diritto, **copie semplici, analogiche o informatiche, dell'immagine dell'assegno** con le informazioni relative al mancato pagamento, del protesto/constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo.

Le **copie semplici analogiche** dovranno essere rilasciate dal negoziatore senza la dichiarazione attestante la conformità all'originale informatico. Sarà cura del negoziatore distinguere opportunamente dette copia analogiche da quelle conformi di cui all'allegato 5.

Per quanto riguarda le **copie semplici informatiche** deve intendersi che nel nuovo scenario operativo le eventuali copie informatiche degli assegni in circolazione devono per definizione intendersi come copie semplici atteso che la copia informatica conforme all'originale cartaceo (da considerarsi come "copia informatica originale") è quella conservata a norma negli archivi del negoziatore.

Con riferimento invece alle comunicazioni alle Autorità nonché ai pubblici ufficiali e alla Banca d'Italia (**art. 16 del Regolamento**), si chiarisce che restano ferme le modalità rivenienti dalla normativa vigente.